



# COMUNE DI VISONE

**PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

Via Pittavino n. 9 - 15010 VISONE. Tel. 0144395297-Fax 0144395800 - P.IVA 00438970063

## ORDINANZA N° 3/2017

### **ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE (art. 6,7 e 26 del Codice della Strada e relativo Regolamento)**

#### **LIMITAZIONE DELLA MASSA COMPLESSIVA E DELLA VELOCITA' MASSIMA PER IL TRANSITO SULLE STRADE COMUNALI EXTRAURBANE**

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale

Richiamate le precedenti Ordinanze n° 1/88 del 23/04/1988 e n° 6/88 del 05/08/1988 ad oggetto "Divieto di transito ai veicoli pesanti sulle strade comunali extraurbane";

Richiamate le proprie precedenti Ordinanze n° 1/2017 e 2/2017 inerenti l'oggetto;

Preso atto delle caratteristiche strutturali e delle condizioni del fondo delle strade comunali:

- "Madonnina – Regione Chiodi" dall'incrocio con la S.P. 456 al confine con il Comune di Acqui Terme
- "Buonacossa"
- "Catanzo"
- "Scaragli"
- "Squillè"
- "Piazzale del Cimitero"
- "Castellino"

Considerata la necessità, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e dell'integrità del patrimonio stradale, alla luce delle attuali condizioni delle suddette strade comunali, occorre modificare e/o ribadire con apposito provvedimento le rispettive limitazioni di peso (massa complessiva) e di velocità;

Visto che occorre adottare pertanto un provvedimento ordinatorio atto a garantire l'integrità delle strade comunali suddette e volto a mantenere un elevato livello di sicurezza per gli utenti;

Considerato che è opportuno adeguare le limitazioni di peso previste dalle proprie precedenti ordinanze n° 1/2017 e 2/2017 non consentendo il transito a veicoli con massa complessiva superiore rispettivamente a :

- strada "Madonnina – Regione Chiodi" dall'incrocio con la S.P. 456 al confine con il Comune di Acqui Terme : 18,00 tonnellate
- strada "Buonacossa" : 18,00 tonnellate
- strada "Catanzo" : 18,00 tonnellate
- strada "Scaragli" : 18,00 tonnellate
- strada "Squillè" : 18,00 tonnellate
- strada "Piazzale del Cimitero" : 3,50 tonnellate
- strada "Castellino" : 10,00 tonnellate

Considerato altresì che occorre ribadire su tutte le suddette strade comunali extraurbane la limitazione della velocità massima a 30 km/h;

Visto il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada emanato con D.P.R. 16.12.1992, N. 495;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di incolumità pubblica e di pubblico interesse, si rende necessario dar corso al provvedimento proposto;

Visti gli articoli 3, 5 e 6 del D.L. 30.04.1992 n. 285, concernenti la regolamentazione e le relative limitazioni alla circolazione stradale limitatamente alle competenze dell'Ente proprietario della strada;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16/12/1992 n° 495;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza del Responsabile del Servizio;

## **DISPONE**

di regolamentare dalla data odierna il transito sulle strade comunali extraurbane come segue :

**1) limitazione di peso non consentendo il transito a veicoli con massa complessiva superiore rispettivamente a :**

- strada "Madonnina – Regione Chiodi" dall'incrocio con la S.P. 456 al confine con il Comune di Acqui Terme : 18,00 tonnellate
- strada "Buonacossa" : 18,00 tonnellate
- strada "Catanzo" : 18,00 tonnellate
- strada "Scaragli" : 18,00 tonnellate
- strada "Squillè" : 18,00 tonnellate
- strada "Piazzale del Cimitero" : 3,50 tonnellate
- strada "Castellino" : 10,00 tonnellate

**2) limitazione della velocità massima a 30 km/h sulle seguenti strade comunali extraurbane :**

- "Madonnina – Regione Chiodi" dall'incrocio con la S.P. 456 al confine con il Comune di Acqui Terme
- "Buonacossa"
- "Catanzo"
- "Scaragli"
- "Squillè"
- "Piazzale del Cimitero"
- "Castellino"

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante segnaletica dei tratti stradali suddetti e affissione negli spazi a tale scopo adibiti.

La presente ordinanza annulla e sostituisce tutti i precedenti provvedimenti adottati in merito.

La stessa verrà contestualmente inviata al Comando Polizia Municipale di Visone ed al Comando Stazione dei Carabinieri di Acqui Terme competente per territorio.

Si informa che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR di Torino entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari o con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla emissione.

Il Comando Stazione dei Carabinieri competente ed il Comando Polizia Municipale di Visone è incaricato dell'osservanza della presente.

## **DISPONE**

- la trasmissione del presente provvedimento a:

1. Comando Stazione Carabinieri di Acqui Terme (AL)
2. Comando Polizia Municipale di Visone

- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio comunale per 15 giorni e nei luoghi preposti al fine di dare la maggior diffusione possibile.

Visone lì, 09/05/2017

***Il responsabile del servizio tecnico  
f.to geom. Mauro Canepa***